



## **Tribunale Ordinario di Pescara**

Il Presidente della sezione civile,  
considerato che:

- 1) allorquando il debitore esecutato non sia costituito nella procedura esecutiva e non abbia effettuato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio di cui all'art.492 comma 2 c.p.c., le notifiche e le comunicazioni a lui dirette vanno effettuate secondo la medesima norma presso detta cancelleria;
- 2) il Direttore della cancelleria delle esecuzioni civili ha segnalato la difficoltà di provvedere alle suddette notifiche in formato cartaceo, atteso che ammontano a oltre 2.000 per anno e che è prossimo il pensionamento dell'unico operatore giudiziario del settore esecuzioni finora addetto a tale servizio;
- 3) l'attuale ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c. già autorizza i professionisti delegati ad eseguire a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti (compreso il debitore) e ai creditori iscritti muniti di indirizzo p.e.c., alla luce delle esigenze di maggiore celerità contemplate anche dall'art. 151 c.p.c.;
- 4) ricorre, per quanto esposto sub 2, l'urgenza di regolamentare le notifiche di cui al punto 1 in maniera alternativa rispetto a quella a mezzo ufficiale giudiziario, ferma l'esigenza di garantire la verificabilità della correttezza delle notifiche al debitore presso la cancelleria;
- 5) essendo la cancelleria munita di posta elettronica certificata, le notifiche e comunicazioni in questione potranno essere effettuate a mezzo di p.e.c. al relativo indirizzo;

sentiti i magistrati addetti al settore esecuzioni e il Direttore della relativa cancelleria,

### **DISPONE**

- che i giudici dell'esecuzione inseriscano nelle ordinanze di delega ex art. 591 bis c.p.c. l'autorizzazione a eseguire a mezzo p.e.c. le notifiche al debitore esecutato, che non abbia

effettuato la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio di cui all'art.492 comma 2 c.p.c., all'indirizzo p.e.c. [esecuzioni.immobiliari.tribunale.pescara@giustiziacert.it](mailto:esecuzioni.immobiliari.tribunale.pescara@giustiziacert.it)

con obbligo di successivo deposito telematico nel fascicolo dell'esecuzione delle ricevute di accettazione e consegna in formato eml;

- che la cancelleria delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari provveda alle notifiche e comunicazioni di sua competenza al debitore esecutato, che non abbia effettuato la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio di cui all'art.492 comma 2 c.p.c., all'indirizzo p.e.c. [esecuzioni.immobiliari.tribunale.pescara@giustiziacert.it](mailto:esecuzioni.immobiliari.tribunale.pescara@giustiziacert.it)

rendendo dette notifiche e comunicazioni a mezzo p.e.c. successivamente verificabili dagli interessati.

Si comunichi al Direttore della cancelleria delle esecuzioni, ai magistrati addetti al settore delle esecuzioni e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

Pescara 4 marzo 2022

Il Presidente della sezione civile

Carmine Di Fulvio  
